



Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Direzione Auto, Consumatori e Distribuzione
Distribuzione

Prot. 0007 Comunicazione
Distribuzione

Roma, 7 gennaio 2008

A TUTTE LE IMPRESE

**Disciplina del rapporto di agenzia di
assicurazione - Inapplicabilità agli agenti di
assicurazione dell'art. 28 dello Statuto dei
Lavoratori**

Per opportuna conoscenza, alleghiamo copia di una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pesaro che ha sancito l'inapplicabilità agli agenti di assicurazione delle tutele recate dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

La vicenda era sorta a seguito del ricorso presentato dallo SNA per far accertare e dichiarare l'antisindacabilità del recesso dal rapporto di agenzia intimato dall'impresa nei confronti del Presidente del Gruppo agenti.

In particolare, nella prima ordinanza (che qui si allega per una più completa ricognizione dei fatti), il giudice adito aveva accolto le tesi sostenute dallo SNA circa la condotta antisindacale tenuta al riguardo dall'impresa e concretizzatasi in una revoca carente in punto di motivazioni, ma finalizzata a colpire l'attività sindacale posta in essere dall'agente nella sua qualità di presidente di gruppo.

Pertanto il giudice riconosceva fondato il motivo del ricorso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori - che si rammenta stabilisce che *“qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ... ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”* - ed ordinava all'impresa di proseguire il rapporto con l'agente.

Avverso la suddetta ordinanza, l'impresa ha presentato ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pesaro, il quale si è pronunciato per la sua fondatezza, di contro

ritenendo inammissibile l'originario ricorso presentato dallo SNA.

Il giudice adito ha confermato il prevalente orientamento giurisprudenziale che afferma l'inapplicabilità in via analogica della tutela prevista dall'art. 28 dello St. Lav. al caso dei rapporti tra preponente ed agente.

Lo statuto, infatti, è competente a disciplinare esclusivamente i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore dipendente non estendendosi, viceversa, a ricomprendere tra i destinatari della tutela, oltre ai lavoratori parasubordinati ed ai relativi sindacati, anche le associazioni di lavoratori autonomi ancorché possano assumere in parte posizione di parasubordinazione (Cass. n. 1914/1986).

Distinti saluti.

Rif.: Direzione Auto, Consumerismo e Distribuzione - Distribuzione
Stefano Montanari
tel. 06 32688663 fax. 06 36006300
stefano.montanari@ania.it

IL DIRETTORE
V. Verdone

Allegati

Ordinanza Tribunale di Pesaro
Tribunale di Pesaro n. 823/2007